

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 novembre 2017 a Verona

tra

Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, "Cattolica" o "l'Azienda"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di Cattolica Services s.c.p.a., con sede legale in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

di seguito, per brevità, la o le Società"

e

le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo

tutti congiuntamente "le Parti"

premessi che:

- la Società intende procedere alla sperimentazione del lavoro agile ai sensi della legge 81/2017 (di seguito, il «Smart Working») impegnandosi a ricercare tutte le modalità tecnologiche che possano consentire la massima adesione dei lavoratori ;
- si sono svolti momenti di informazione e confronto con le OO.SS. al fine di illustrare criteri e finalità dell'avvio della sperimentazione dello Smart Working;
- dalla parte sindacale è stato espresso apprezzamento per iniziative che, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, siano volte a migliorare la qualità della vita degli stessi.

tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Principi generali e definizione di Smart Working

1. Il presente accordo fissa i principi generali in merito all'attuazione dello Smart Working da parte della Società per il periodo novembre 2017 - marzo 2018 (di seguito «Periodo di Sperimentazione»).
2. All'esito del Periodo di Sperimentazione, le Parti si incontreranno per valutare un'eventuale successivo utilizzo dello Smart Working.
3. Lo Smartworking consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
 - esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno;
 - possibilità, da parte del dipendente, di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
 - assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro effettuati all'esterno dei locali aziendali;
 - assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
4. Lo Smartworking non rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, ma solo ed unicamente un'opportunità di svolgere l'attività lavorativa anche all'esterno dei locali aziendali senza che questo incida sull'inserimento del dipendente nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Destinatari - Accordo individuale

5. Durante il Periodo di Sperimentazione, potranno chiedere di accedere allo Smart Working esclusivamente i dipendenti delle seguenti Direzioni aziendali:
 - Risorse umane e Organizzazione;
 - Chief Risk Officer

Aut. Val

M.C. *f* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

- IT (alcune UO)
- Sinistri (alcune UO) (di seguito, i «Destinatari»).

6. L'attivazione dello Smart Working avverrà esclusivamente su base volontaria e sarà subordinato alla stipula di un accordo scritto tra dipendente e Società, del quale il presente accordo ed il documento c.d Smart working policy, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante. Per accedere allo Smart working il lavoratore deve aver svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.

Disciplina generale

7. Nel Periodo di Sperimentazione, i lavoratori potranno lavorare in modalità Smart Working per un massimo di un (1) giorno alla settimana.
8. Nelle giornate di Smart Working i dipendenti avranno diritto al buono pasto, secondo le norme contrattuali vigenti.
9. Non è prevista la possibilità di pianificare mezze giornate di Smart Working. Ai fini del computo delle giornate in Smart Working, la giornata di venerdì sarà considerata intera giornata.

Disposizioni finali

10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, lo Smart Working verrà disciplinato da quanto previsto dalla legge, dall'accordo individuale di Smart Working e dalle policy aziendali (allegati).
11. Il presente accordo è efficace e valido sino al termine del Periodo di Sperimentazione; in vista della scadenza le Parti si incontreranno per una valutazione complessiva della sperimentazione e al fine di valutare un'eventuale estensione della validità dell'accordo e/e eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Al verificarsi di situazioni particolari le Parti si incontreranno per valutarle.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., anche in nome e per conto delle altre Società del Gruppo sopra singolarmente indicate

[Handwritten signature]

Paolo Melidoni

[Handwritten signature]

Rappresentanze Sindacali Aziendali e Delegazione Sindacale di Gruppo

FISAC-CGIL Massimo Me

FIRSI CISL: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Ornella Malpica

SNFIA *[Handwritten signature]*

Andrea Vello

[Handwritten signature]

UILCA *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F.N.A

[Handwritten signature]